

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 7

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NARDINI, SAIA, MAURA COSSUTTA, VALPIANA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180,
in materia di assistenza psichiatrica

Presentata il 24 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — A diciotto anni di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978, si rileva che in molte realtà del nostro Paese il problema dell'assistenza psichiatrica non è stato affrontato con la necessaria decisione, determinando uno stato di abbandono e di inaccettabile degrado delle condizioni di vita dei pazienti psichiatrici. Le storie di abbandono, di mancanza di cure sono spesso venute alla ribalta.

Passato il momento in cui i riflettori si sono accesi su tragiche vicende, le istituzioni non hanno messo in essere i percorsi

necessari per modificare le condizioni di vita dei pazienti.

È necessario andare a verificare come la legge n. 180 del 1978 viene applicata e se viene applicata, osservando le esperienze positive oltre che quelle negative.

Esistono rischi reali per i pazienti, infatti, nel momento in cui gli ex ospedali psichiatrici riescono a convertirsi in residenze sanitarie assistenziali o in ospedali psicogeriatrici; il rischio sarebbe per i pazienti di tornare nel letto di una struttura assistenziale con un ritorno inevitabile ad una logica di segregazione.

Fino ad oggi l'osservatorio istituito presso il Ministero della sanità non è stato un sufficiente strumento di indagine. Riteniamo pertanto che sia utile istituire una Commissione parlamentare di inchiesta.

È necessaria un'indagine dalla parte del paziente, ma anche dalla parte degli operatori che rischiano di diventare i nemici

della legge n. 180 del 1978, temendo la perdita del proprio posto di lavoro.

Non possiamo dimenticare che la legge n. 180 del 1978 è forse una delle poche leggi che hanno portato nelle istituzioni la dimensione affettiva che, rispetto a qualunque riflessione sul corpo e sulla mente, è imprescindibile.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di verificare l'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180.

2. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il principio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per gruppo.

3. La Commissione elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire tutta la documentazione predisposta da regioni, unità sanitarie locali, Ministeri, enti di ricerca e organismi associativi, in merito all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180;

b) verificare, per ogni regione, quanti utenti vivano ancora in ospedali psichiatrici, sia pubblici che privati, e le loro condizioni di vita;

c) verificare quante regioni abbiano avviato progetti per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per la collocazione degli utenti in strutture alternative per interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali;

d) verificare quali iniziative siano state messe in atto dalle regioni e dalle

unità sanitarie locali a sostegno delle famiglie che assistono persone con problemi psichici;

e) verificare la ripartizione e l'utilizzo dei finanziamenti stanziati per l'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180.

ART. 3.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze rese alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e prerogative di quest'ultima.

ART. 5.

1. La Commissione approva un proprio regolamento e può, di volta in volta, deliberare di non procedere in seduta pubblica.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data del suo insediamento, prorogabili per altri sei mesi, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati che comprenda proprie osservazioni e considerazioni.

ART. 7.

1. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente della Ca-

mera dei deputati entro quindici giorni dalla data di adozione della presente deliberazione.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.